



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

COPIA

Prot. n. 3859

Reg. n. 13

Registro originale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016

L'anno *duemilasedici* il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17.14, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. 3235 del 23/04/2016 e nota prot. 3324 del 27/04/2016 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Gianpiero STRUSI con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Angela NOZZI all'appello iniziale risultano:

n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti	n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Panunzio GROTTOLI	X		10	Cosimo CIURA	X	
2	Antonio P. FASCIANO	X		11	Giuseppina ANCORA	X	
3	Diego LOMBARDI	X		12	Vincenzo MARANO'	X	
4	Jolanda MATICHÈCCHIA		X	13	Salvatore PRETE		X
5	Giuseppe MARINELLI	X		14			
6	Gianpiero STRUSI	X		15			
7	Nataşcia SANTORO	X		16			
8	Michela MANISI	X		17			
9	Maria R. LITTA	X					

in totale n. 11 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Vice Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.):

-In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il responsabile del servizio finanziario: _____ F.to Dott.ssa Giovanna Gregucci _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula del Sindaco;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali ed alla potestà regolamentare degli Enti;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014;

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 luglio 2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,35%
Aliquota ordinaria	aliquota 0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	aliquota 0,81%

determinando le seguenti detrazioni:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

visto il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

richiamato l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

rilevato che a partire dall'anno 2014 il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso d'immobili, *con esclusione dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta continua ad essere dovuta;*

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto a partire dal 2014 l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali;

considerato che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

visto l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...omissis";*

visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che*

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

ritenuto opportuno, nella particolare congiuntura economica e nell'ottica di riduzione e contenimento della pressione fiscale, ridurre, rispetto a quella applicata per l'anno 2015 con la deliberazione n. 36 del 30 luglio 2015, l'aliquota IMU per terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati (ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), dallo 0,76% allo 0,73%, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Matichecchia), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 8 (MAGG.), Voti Contrari n. 4 (MIN.), Astenuti n. //,

DELIBERA

1. **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. **di stabilire**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):
 - **0,35%** (zerovirgolatrentacinquepercento) **per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta (abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9);**
 - **0,73%** (zerovirgolasettantatrepercento) **per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;**
 - **0,81%** (zerovirgolaottantunopercento) **per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;**
3. **di confermare** le detrazioni previste per l'abitazione principale, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta;
4. **di stimare** il gettito complessivo dell'IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2016 in € 323.716,00, sulla base dei dati a consuntivo elaborati dal MEF per l'anno 2014, sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2015, sulla base della quota del gettito IMU del 22,43% (in luogo del precedente 38,23%) che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale;
5. **di rimandare**, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, alla vigente normativa in materia ed al Regolamento IUC per quanto compatibile con la vigente normativa;
6. **di disporre** che l'ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d'imposta deliberate;
7. **di inviare** copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016;
8. **di allegare** copia della presente al bilancio di previsione 2016 - 2018, così come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Matichecchia), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 8 (MAGG.),
Voti Contrari n. 4 (MIN.), Astenuti n. //;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE
(Gianpiero STRUSI)
f.to Gianpiero STRUSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Angela NOZZI)
f.to Dott.ssa Angela NOZZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno 19 MAG, 2016 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, li 19 MAG, 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
f.to Giuseppe Matichecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno.....19 MAG, 2016

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
 Decorso 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Monteiasi, li 19 MAG, 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
f.to Giuseppe Matichecchia

Per copia conforme

Monteiasi, li



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppe Matichecchia